

Permesso di ricerca sulla terraferma di materiali solidi (titanio, granato e minerali associati) e tutela della biodiversità

T.A.R. Liguria, Sez. II 27 maggio 2022, n. 426 - Morbelli, pres.; Goso, est. - Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC) Onlus ed a. (avv. Linzola) c. Regione Liguria (avv.ti Masuelli e Bozzini) ed a.

Bellezze naturali - Tutela della biodiversità - Determinazione conclusiva conferenza di servizi e conferimento del permesso di ricerca sulla terraferma di materiali solidi (titanio, granato e minerali associati).

(Omissis)

FATTO

Con istanza del 20 aprile 2015, la Compagnia Europea per il Titanio S.r.l. (di seguito "C.E.T.") aveva chiesto il rilascio di un permesso di ricerca mineraria (titanio, granato e minerali associati) nell'area denominata Monte Tarinè, compresa nel territorio dei Comuni di Sassello e Urbe, per un periodo di tre anni.

La Regione Liguria, con decreto dirigenziale del 7 luglio 2015, ha dichiarato che l'istanza era inammissibile perché contrastante con l'art. 10, comma 2, lett. a), delle norme del piano del Parco naturale regionale del Beigua, nel quale ricadeva parte dell'area di ricerca, che vieta di asportare rocce, minerali e fossili, fatti salvi i prelievi per ricerche scientifiche.

Il ricorso proposto dalla C.E.T. avverso il provvedimento suddetto è stato respinto con la sentenza di questa Sezione n. 200 del 21 marzo 2020, impugnata con appello tuttora pendente.

Con tale pronuncia, in particolare, è stato rilevato che *"la sottoposizione dell'area sulla quale si dovrebbe svolgere la ricerca mineraria a molteplici vincoli sia paesaggistici che ambientali è di tale pervasività che non residua nessuno spazio per intraprendere un'attività di ricerca che non essendo compiuta da un istituto scientifico ma da un'azienda estrattiva avrebbe avuto, come fine ultimo, l'estrazione di minerali attività certamente vietata dalle norme a tutela del Parco Regionale del Beigua che costituisce, per circa il 50% l'area interessata alla concessione"*.

Nelle more del giudizio, era stato approvato l'aggiornamento del piano del Parco del Beigua con le relative "misure regolamentari gestionali" che, per quanto di specifico interesse, vietano l'asportazione di rocce, minerali e fossili nel territorio protetto.

In data 26 agosto 2020, C.E.T. ha presentato una nuova domanda per il rilascio di un permesso di ricerca mineraria (titanio, granato e minerali associati) di durata triennale nell'area denominata "Monte Antenna", compresa nel territorio dei Comuni di Sassello e Urbe.

L'area in cui si dovrebbe sviluppare la ricerca ha un'estensione complessiva di 458 ettari, di cui 229 ettari sono compresi nei confini del Parco naturale regionale del Beigua, 46 ettari nella contigua Zona speciale di conservazione (ZSC) denominata "Beigua - M. Dente - Gargassa - Pavaglione", mentre i restanti 183 ettari sono esterni alle predette zone di tutela ambientale.

A differenza della precedente, la nuova domanda non prevede prelievi di campioni di materiale roccioso, ma rilevamenti geologico-strutturali effettuati a piedi e analisi del terreno mediante strumenti spettroscopici a raggi X.

All'esito del procedimento in conferenza di servizi, con decreto dirigenziale del 26 febbraio 2021, la Regione Liguria ha accolto in parte l'istanza presentata dall'odierna ricorrente, limitatamente all'area di 229 ettari esterna al territorio del Parco regionale. Non sono state assentite, invece, le ricerche minerarie nel territorio del Parco in quanto, sebbene le attività programmate non comportino alterazioni dello stato dei luoghi, perseguono finalità non ammesse in un contesto ove vige il tassativo divieto di apertura ed esercizio di miniere.

Tale provvedimento è stato impugnato con tre distinti ricorsi.

A) Il primo di essi (r.g. n. 304 del 2021) è stato collettivamente proposto dalle associazioni Lega per l'abolizione della caccia, WWF Italia e LIPU che contestano il permesso rilasciato per l'attività di ricerca nella ZSC "Beigua - M. Dente - Gargassa - Pavaglione".

Le ricorrenti deducono i seguenti motivi di gravame:

I) "Violazione dell'articolo 10 delle misure regolamentari della Zona di protezione speciale IT133140 approvate con deliberazione del Consiglio regionale n. 11 del 21.5.2019. Violazione dell'articolo 3 della legge 241/90 per difetto di motivazione".

Le ricerche minerarie finalizzate all'apertura di cave e miniere sarebbero inammissibili, non solo all'interno del perimetro del Parco regionale, ma anche nella ZSC ove vigono analoghi divieti.

II) "Violazione dell'articolo 1 della legge 241/90. Illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo della evidente irragionevolezza. Difetto assoluto di motivazione e conseguente violazione dell'articolo 3 della legge 241/90".

Premesso che l'attività di ricerca proposta dalla C.E.T. non è finalizzata ad obiettivi di carattere scientifico, bensì all'individuazione di minerali da estrarre dal suolo per la produzione di reddito, sarebbe illogico il rilascio di un permesso

cui non potrà seguire, stante il divieto di attività estrattive nella ZSC, alcuna ulteriore attività.

Si sono costituite in giudizio la Regione Liguria e la controinteressata C.E.T., entrambe argomentando nel senso dell'infondatezza del ricorso di cui chiedono il rigetto.

B) Il secondo ricorso (r.g. n. 332 del 2021) è stato proposto dalla C.E.T. per l'annullamento del menzionato decreto dirigenziale nella parte in cui non consente di svolgere l'attività di ricerca nell'area di 229 ettari che ricade nel Parco naturale regionale del Beigua.

La ricorrente deduce un motivo di gravame formalmente unico: "Violazione e falsa applicazione di legge (art. 9 Cost.; art. 33 Cost.; r.d. n. 1443/1927 e d.P.R. n. 382/1994; art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990; art. 30 delle misure regolamentari gestionali del piano integrato del Parco e del Geoparco del Beigua, approvato con d.C.R. n. 11/2019). Violazione dei principi di libertà e di promozione della ricerca scientifica costituzionalmente tutelati. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, contraddittorietà, illogicità della motivazione, sviamento".

Essa sostiene che sarebbero state travisate le finalità della sua domanda che non era funzionale allo sfruttamento di eventuali giacimenti minerari, ma unicamente al perseguimento di scopi scientifici coerenti con l'oggetto sociale della stessa richiedente, come modificato a seguito del rigetto della precedente domanda di un permesso di ricerca mineraria. In ogni caso, la proposta attività di ricerca non potrebbe essere considerata inutile, poiché consentirebbe di acquisire elementi di conoscenza suscettibili di utilizzazione anche a distanza di decenni, quando l'assetto normativo potrebbe essere radicalmente mutato.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della transizione ecologica, la Regione Liguria, l'Ente Parco naturale regionale del Beigua, il Comune di Sassello e il Comune di Urbe.

Il Ministero eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva per essere estraneo al procedimento che ha condotto all'emanazione del provvedimento impugnato. Le altre amministrazioni controdeducono nel merito alle censure dedotte dalla ricorrente.

L'istanza cautelare accedente al ricorso è stata respinta con l'ordinanza n. 129 del 28 maggio 2021.

C) Infine, il terzo ricorso (r.g. n. 340 del 2021) è stato collettivamente proposto dai Comuni di Sassello e di Urbe e dall'Ente Parco naturale regionale del Beigua che deducono l'integrale illegittimità dell'impugnato permesso di ricerca mineraria.

Si precisa che la numerazione dei motivi di impugnazione non riproduce pedissequamente quella utilizzata nel ricorso ove, al punto 4), è inserita un'istanza di sospensione del processo, motivata con riferimento all'esistenza di una causa ritenuta pregiudicante.

I) "Violazione della l. 6 aprile 1977, n. 184, recante ratifica e ordine di esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972. Violazione dell'art. 7 della l.r. 6 ottobre 2009, n. 39. Violazione dell'art. 10 delle misure regolamentari gestionali del piano integrato del Parco e del Geoparco del Beigua, approvate con delibera del Consiglio regionale della Liguria n. 11 del 21.5.2019. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e irrazionalità manifesta. Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. Travisamento. Sviamento".

L'area di ricerca è compresa nel Geoparco del Beigua ove le norme della "Convenzione Unesco", ratificata con la legge n. 184 del 1977, non ammetterebbero attività estrattive. L'attività di ricerca non avrebbe comunque potuto essere assentita nella ZSC che è assoggettata allo stesso regime di conservazione del Parco regionale. Infine, il contestato permesso violerebbe l'art. 7 della l.r. Liguria n. 39 del 2009 che vieta di danneggiare o distruggere i geositi.

II) "Violazione dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE. Violazione dell'art. 5, comma 3, del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Violazione dell'art. 6 della l. 10 luglio 2009, n. 28. Violazione del regolamento del Parco per la ricerca e il monitoraggio, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco del Beigua n. 24 del 11.11.2020. Violazione dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS), approvati con d.m. 17 ottobre 2007. Violazione delle misure di conservazione dei SIC della regione biogeografica mediterranea ligure, approvate con d.G.R. 4 luglio 2017 n. 537. Violazione dell'art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione del principio di precauzione relativo alla tutela dell'ambiente e della salute ex artt. 9 e 32 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto e di istruttoria. Irrazionalità manifesta. Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. Travisamento. Sviamento. Perplexità".

E' stata omessa la valutazione di incidenza, asseritamente necessaria per le attività che dovrebbero svolgersi nella ZSC. Sarebbero state violate le norme di tutela che non consentono attività estrattive e sondaggi a scopo minerario nelle aree della "Rete Natura 2000". Non sarebbero stati valutati i rischi per la salute e l'ambiente derivanti dall'apertura di una miniera a cielo aperto in una zona caratterizzata dalla presenza di rocce amiantifere.

III) "Violazione degli artt. 14-bis, 14-ter e 14-quater della l. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dell'art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza ex art. 118 Cost. Violazione dell'art. 52 delle norme di attuazione al piano territoriale di coordinamento paesistico della Liguria, approvato con delibera del Consiglio regionale 25 febbraio 1990, n. 6. Violazione dell'art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs. 22 gennaio 2004, e degli artt. 3 e 4 del d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34. Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), e comma 6, Cost. Violazione del principio di tutela del paesaggio ex art. 9 Cost. Violazione del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, e della l.r. 22 gennaio 1999,

n. 4. Violazione del principio del giusto procedimento, del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto e di istruttoria. Travisamento. Sviamiento. Perplexità".

In presenza di pareri contrari e di assensi condizionati, l'autorità procedente avrebbe dovuto indire la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona. La prevalenza dei dissensi rispetto agli assensi condizionati avrebbe imposto la reiezione della domanda o, comunque, l'esplicitazione delle ragioni sottese al superamento dei dissensi. Non è stata garantita la partecipazione dei soggetti preposti alla tutela del paesaggio. Non sono stati valutati il regime paesaggistico dell'area di ricerca e i vincoli idraulici e idrogeologici gravanti su di essa.

IV) "Illegittimità derivata per violazione dell'art. 6 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e dell'art. 7-*quinquies* del relativo allegato II alla parte seconda. Violazione dell'art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione del principio di buon andamento e imparzialità amministrativa ex art. 97 Cost. Eccesso di potere per irrazionalità manifesta. Travisamento. Sviamiento".

Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto recepisce la nota del 6 agosto 2020 con cui il Ministero dell'ambiente, stante l'assenza di modifiche dello stato dei luoghi, aveva dichiarato improcedibile l'istanza di VIA relativa alla proposta attività di ricerca mineraria.

Accede al ricorso una generica istanza di risarcimento dei danni cagionati dal provvedimento impugnato.

Si sono costituiti per resistere a quest'ultimo ricorso il Ministero della transizione ecologica, la Regione Liguria e la controinteressata C.E.T.

Sono intervenuti *ad adiuvandum* le associazioni Legambiente Nazionale e AGESCI Liguria nonché i Comuni di Albissola Marina, Arenzano, Campo Ligure, Cogoleto, Masone e Rossiglione. La Regione Liguria e la controinteressata eccepiscono l'inammissibilità degli atti di intervento.

L'istanza cautelare accedente al ricorso è stata respinta con l'ordinanza n. 130 del 28 maggio 2021.

All'udienza pubblica del 5 aprile 2022, le cause sono state chiamate congiuntamente e, all'esito, sono state trattenute in decisione.

DIRITTO

1) Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva in quanto diretti contro lo stesso provvedimento che ha accolto solo in parte la domanda presentata dalla ricorrente C.E.T. S.r.l. per il rilascio di un permesso di ricerca mineraria ex art. 4, r.d. 29 luglio 1927, n. 1443.

2) Per ragioni di pregiudizialità logico-espositiva, è opportuno scrutinare per primo il ricorso n. 332/2021 con cui la C.E.T. contesta la legittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui ha respinto la domanda di permesso di ricerca limitatamente all'area di 229 ettari compresa nel Parco naturale regionale del Beigua.

2.1) In via preliminare, si rileva la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della transizione ecologica che non ha emanato alcun atto impugnato, essendosi limitato, nell'ambito di un diverso procedimento, ad archiviare l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa allo stesso progetto di ricerca.

Va conseguentemente disposta l'estromissione dal giudizio n. 332/2021 del Ministero della transizione ecologica.

2.2) Nel merito, la motivazione del provvedimento impugnato evidenzia, per quanto concerne l'attività di ricerca che si sarebbe dovuta svolgere nel territorio del Parco, le seguenti ragioni di diniego:

a) sebbene condotta con modalità che non alterano lo stato dei luoghi, la proposta attività di ricerca, essendo finalizzata allo sfruttamento di eventuali giacimenti, non è compatibile con la disciplina dell'area protetta ove vige il tassativo divieto di estrazione mineraria;

b) oltre che in ragione dell'inammissibilità di qualsiasi successiva attività estrattiva, le proposte ricerche minerarie sarebbero inutili in quanto prevedono metodologie di indagine superficiali e non comportanti prelievi di campioni, come tali capaci di apportare marginali elementi di conoscenza in ordine alla presenza di titanio e di altri metalli nella zona.

In definitiva, si configura un provvedimento plurimotivato, ossia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie.

2.3) Entrambe le ragioni di diniego sono censurate dalla ricorrente la quale, in buona sostanza, sostiene che:

a) la domanda di permesso di ricerca mineraria non sarebbe finalizzata a successive attività estrattive, ma solo ad estendere le conoscenze scientifiche; in ogni caso, il collegamento funzionale ipotizzato dall'Amministrazione non emergerebbe dai contenuti della domanda;

b) il (parziale) diniego di conferimento del permesso di ricerca mineraria sarebbe in contrasto con i principi costituzionali in tema di libertà della ricerca scientifica;

c) l'attività programmata dalla richiedente non potrebbe essere considerata inutile, poiché consentirebbe comunque di acquisire dati che "restano nel tempo" e potrebbero essere utilizzati, anche a distanza di decenni, a fronte di un mutato assetto normativo;

d) le considerazioni afferenti l'intrinseca inutilità dell'attività di ricerca, in relazione alle previste modalità di svolgimento, sarebbero erronee e si porrebbero in contraddizione con la determinazione che ha consentito lo svolgimento, con le stesse

modalità, delle ricerche nell'area esterna ai confini del Parco.

2.4) I rilievi come sopra articolati non sono idonei a dimostrare l'illegittimità della ragione di diniego afferente il contrasto tra la proposta attività di ricerca e le finalità ammesse nell'area protetta.

Infatti, nonostante il recente ampliamento del proprio oggetto sociale (del quale si riferirà al punto successivo), la Società ricorrente conserva natura di azienda mineraria e non di istituto scientifico: non è quindi verosimile che la stessa intenda svolgere ricerche scientifiche disinteressate, ossia non preordinate allo sfruttamento dei giacimenti eventualmente individuati grazie a tali ricerche.

Del tutto ragionevolmente, quindi, l'Amministrazione ha ravvisato la sussistenza di un contrasto tra le finalità perseguite mediante le ricerche minerarie programmate dalla ricorrente e le attività consentite dalla normativa di tutela dell'area protetta.

2.5) Come anticipato, le considerazioni che precedono non possono mutare alla luce dell'intervenuta modifica dell'oggetto sociale della ricorrente che, pur mantenendo la *“lavorazione di minerali, la gestione e la partecipazione in cave e miniere nonché la realizzazione e la gestione di impianti industriali minerari”*, include attualmente anche la *“ricerca scientifica in ambito geologico con particolare riguardo alla ricerca sul campo, da effettuarsi primariamente sul territorio nazionale”*.

Infatti, anche considerando che l'interessata non documenta di aver pubblicato studi di alcun tipo, tale aggiunta non vale di per sé ad immutare la natura e gli scopi di un soggetto che rimane un'azienda mineraria e, come tale, realizza ricerche finalizzate all'attività estrattiva.

2.6) La prospettazione di parte ricorrente non può neppure essere condivisa laddove afferma che il collegamento con una futura attività estrattiva non emergerebbe dai contenuti della domanda di permesso di ricerca mineraria.

Tale collegamento, invece, emerge chiaramente dalla relazione geologico-mineraria allegata alla domanda ove si evidenzia, alla pag. 2, che *“in relazione alla sempre maggiore richiesta, a livello mondiale, di titanio, la C.E.T. s.r.l. ha deciso di richiedere un permesso di ricerca”*.

2.7) Infine, le doglianze inerenti alla violazione dei principi costituzionali in tema di libertà della ricerca scientifica sono inammissibilmente generiche e, comunque, non conferenti alla vicenda controversa, relativamente alla quale restano attuali, per le ragioni sopra evidenziate, le considerazioni sviluppate con la sentenza di questa Sezione n. 200 del 2020, secondo cui la proposta attività di ricerca, *“non essendo compiuta da un istituto scientifico ma da un'azienda estrattiva avrebbe avuto, come fine ultimo, l'estrazione di minerali”*.

2.8) La legittimità della ragione di diniego concernente l'incompatibilità della proposta attività di ricerca con le finalità ammesse dalla normativa di tutela dell'area protetta è sufficiente a sorreggere il contestato diniego in sede giurisdizionale. Ne consegue l'infondatezza del ricorso n. 332/2021 che, pertanto, deve essere respinto.

3) Il ricorso n. 304/2021 è stato collettivamente proposto da alcune associazioni ambientaliste per l'annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui consente che, nel rispetto delle cautele per la tutela della biodiversità indicate nel parere dell'ARPAL, l'attività di ricerca mineraria si svolga nella ZSC “Beigua - M. Dente - Gargassa - Pavaglione”, contigua al territorio del Parco naturale regionale del Beigua.

3.1) Il provvedimento impugnato evidenzia la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della ricerca mineraria nell'ambito in questione in quanto, stante l'assenza di metodi distruttivi e di interferenze con i processi naturali, le previste modalità di indagine non generano impatti significativi e negativi sull'ambiente naturale e sul paesaggio.

3.2) Rilevano le ricorrenti che, ai sensi dell'art. 10 delle misure regolamentari gestionali del Parco del Beigua, il divieto di asportazione di minerali è esteso al territorio della ZSC ove sono consentiti i soli prelievi per ricerche scientifiche: configurandosi un divieto di attività estrattive analogo a quello vigente nel territorio del Parco, le ricerche minerarie finalizzate ad attività lucrative non sarebbero ammissibili neppure all'interno della ZSC, indipendentemente dagli effetti ambientali che producono.

3.3) Si osserva che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, delle misure regolamentari gestionali del Piano del Parco naturale regionale del Beigua, il “territorio protetto” cui si applicano le disposizioni di tutela comprende il territorio del Parco medesimo e quattro ZSC, tra cui la ZSC “Beigua - Monte Dente - Gargassa - Pavaglione” identificata con il n. IT133140. Si tratta, appunto, della ZSC in cui dovrebbe svolgersi parte dell'attività di ricerca proposta dalla C.E.T.

L'art. 10 delle misure regolamentari gestionali stabilisce, al comma 7, che *“nell'intero territorio protetto è vietata l'apertura di cave e miniere”*.

Il tassativo divieto di attività estrattive non vige, pertanto, nel solo territorio del Parco, ma anche in quello della ZSC ad esso contigua.

3.4) Ciò premesso, la prospettazione di parte ricorrente è meritevole di condivisione, non essendo dato comprendere le ragioni per cui le ricerche minerarie proposte dalla C.E.T. siano state ritenute inammissibili nel territorio del Parco perché contrastanti con le finalità ivi ammesse, ma compatibili con la disciplina di tutela relativa alla ZSC che appartiene allo stesso “territorio protetto” nel quale vige identico divieto di attività estrattive.

La stessa logica che ha indotto la Regione, sulla scia dei principi affermati con la sentenza della Sezione n. 200 del 2020, ad escludere che l'attività di ricerca fosse assentibile entro i confini del Parco avrebbe comportato, quindi, l'adozione di analoga decisione di rigetto della domanda di permesso di ricerca nella parte in cui interessava il territorio della ZSC.

Anche in questo secondo caso, infatti, le programmate ricerche minerarie, pur non determinando alterazioni dello stato dei luoghi, sono inevitabilmente accessorie ad attività estrattive non compatibili con la disciplina di tutela dell'area protetta.

3.5) Per tali ragioni, il ricorso n. 304/2021 è fondato e deve essere accolto.

Ne consegue l'annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui autorizza lo svolgimento delle attività di ricerca mineraria nel territorio della ZSC "Beigua - Monte Dente - Gargassa - Pavaglione".

4) Con il ricorso n. 340/2021, infine, i Comuni di Sassello e di Urbe e l'Ente Parco naturale regionale del Beigua contestano la legittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui autorizza l'attività di ricerca nell'area di 229 ettari esterna ai confini del Parco, ivi compresa la ZSC predetta.

4.1) In via preliminare, si rileva che le amministrazioni ricorrenti hanno rappresentato l'esigenza di sospendere il presente giudizio per pregiudizialità logica del giudizio r.g. n. 53 del 2018, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del piano del Parco del Beigua formulata dalla competente Commissione del Consiglio regionale nella parte in cui non ha incluso il territorio del Comune di Urbe in tale area protetta.

Tuttavia, la trattazione del ricorso n. 53/2018, chiamato all'odierna udienza pubblica, è stata rinviata a data successiva su richiesta dello stesso difensore del Comune di Urbe che, in tal modo, ha implicitamente manifestato la rinuncia o, comunque, l'assenza di interesse alla sospensione del presente giudizio.

4.2) Ancora in via preliminare, le parti resistenti eccepiscono l'inammissibilità dell'intervento collettivamente dispiegato dalle associazioni Legambiente e Agesci Liguria.

L'eccezione è fondata.

4.2.1) Legambiente è intervenuta *ad adiuvandum* nella dichiarata qualità di Associazione di protezione ambientale a carattere nazionale riconosciuta ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349 del 1986.

La previsione di cui all'art. 18, comma 5, della stessa legge, legittima l'Associazione a proporre ricorso in via principale. Ne deriva l'inammissibilità dell'intervento proposto dal soggetto *ex se* abilitato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale, non potendosi derogare a tale pacifico principio in quanto l'interveniente è individuata dall'ordinamento come soggetto esponenziale di interessi diffusi.

4.2.2) La legittimazione ad intervenire di Agesci Liguria deriverebbe, ad avviso della stessa interveniente, dalle sue previsioni statutarie che contemplano la tutela dell'ambiente nonché dalla proprietà di immobili compresi nell'area di ricerca.

In primo luogo, si rileva che, alla luce degli artt. 1 e 2 dello statuto, tale Associazione persegue finalità formative ed educative e non di protezione ambientale in senso stretto, poiché la salvaguardia delle condizioni dell'ambiente, anziché costituire scopo istituzionale della stessa, è semplicemente uno degli "ambiti di impegno" nei quali Agesci svolge la propria attività: le questioni dibattute nel presente giudizio, quindi, non sono direttamente e immediatamente riconducibili al perimetro delle finalità statutarie dell'Associazione che, sotto questo profilo, risulta conseguentemente priva di legittimazione ad intervenire.

Analoga conclusione si impone in relazione al secondo profilo, atteso che la proprietà di immobili interessati dalla contestata attività di ricerca avrebbe legittimato Agesci all'autonoma e diretta impugnativa del provvedimento ritenuto lesivo dell'interesse dominicale, con conseguente inammissibilità dell'intervento *ad adiuvandum* dispiegato dal soggetto avente titolo a proporre ricorso in proprio.

4.2.3) Va dichiarato inammissibile, per le esposte ragioni, l'intervento svolto dalle associazioni Legambiente e Agesci Liguria.

4.3) E' inammissibile anche l'intervento *ad adiuvandum* collettivamente dispiegato dai Comuni di Albissola Marina, Arenzano, Campo Ligure, Cogoleto, Masone e Rossiglione.

Con l'atto di intervento, tali Enti affermavano che i propri territori sono "*situati all'interno del Parco Naturale Regionale del Beigua e/o del Geoparco del Beigua e/o nei pressi del Monte Tarinè, cui (...) sono riferiti gli effetti dell'atto impugnato con il ricorso principale*". In un secondo momento, con la memoria di replica, gli stessi intervenienti hanno precisato che i loro territori sono "*solamente adiacenti a quelli interessati dal richiesto permesso di ricerca, ma comunque tutti facenti parte del territorio del Parco Regionale del Beigua*".

A prescindere dalla contraddittorietà della prospettazione, è irrilevante la circostanza che porzioni dei territori dei Comuni intervenienti siano compresi entro i confini del Parco, poiché la contestazione sollevata con il ricorso principale ha per oggetto l'assenso all'attività di ricerca da svolgersi al di fuori di tale area protetta.

Invece, qualora dovesse ritenersi che i territori dei Comuni intervenienti siano direttamente incisi dagli effetti del provvedimento impugnato, ne deriverebbe che gli stessi fanno valere un interesse personale all'impugnazione di un provvedimento immediatamente lesivo, da azionarsi mediante la proposizione di un ricorso principale nel termine di decadenza fissato dalla legge.

Ne consegue, in entrambe le ipotesi, l'inammissibilità dell'intervento svolto dai Comuni predetti.

4.4) Nel merito, le amministrazioni ricorrenti sostengono, con il primo motivo, che la contestata attività di ricerca si porrebbe in contrasto con le finalità di tutela dei geositi di cui alla convenzione Unesco del 1972.

In ogni caso, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo nella parte in cui autorizza l'effettuazione di ricerche

minerarie all'interno della ZSC "Beigua - Monte Dente - Gargassa - Pavaglione" che è soggetta ad una disciplina di tutela identica a quella vigente per il territorio del Parco naturale regionale.

Infine, sarebbe stato violato l'art. 7, comma 1, della l.r. Liguria 6 ottobre 2009, n. 39, che vieta di *"danneggiare o distruggere i geositi"*.

4.5) La difesa regionale obietta sostanzialmente che, per quanto concerne le ricerche da svolgersi all'esterno del Parco, non vi sarebbe stata ragione per impedire un'attività che non comporta alcun impatto sul territorio.

La controinteressata pone l'accento sul fatto che il richiesto permesso di ricerca non sarebbe stato funzionale ad eventuali attività estrattive future.

4.6) Tutto ciò premesso, si rileva innanzitutto, relativamente alle attività che si sarebbero dovute svolgere nella ZSC, che il permesso di ricerca è illegittimo per le ragioni già evidenziate *sub* 3.4), trattandosi di area assoggettata alla stessa disciplina di tutela del Parco naturale regionale del Beigua che vieta in modo tassativo le estrazioni minerarie.

Rimane da vagliare, pertanto, la legittimità del permesso di ricerca nella parte in cui interessa l'area di 183 ettari esterna al Parco e alla ZSC.

4.7) A quest'ultimo riguardo, le censure dedotte con il primo motivo di ricorso non sono fondate.

4.7.1) Le amministrazioni ricorrenti deducono che l'attività assentita si porrebbe in contrasto con le finalità di tutela del Geoparco del Beigua, inserito nella lista dei geoparchi internazionali di cui alla convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 23 novembre 1972, ratificata con la legge n. 184 del 1977.

Tuttavia, non è stato puntualmente dimostrato che l'area di ricerca esterna al territorio del Parco sia effettivamente inclusa nel Geoparco e, soprattutto, non sono state indicate le norme che, in tesi, escluderebbero tassativamente la possibilità di svolgere attività minerarie in quest'ultima area protetta.

I ricorrenti fanno riferimento, in tal senso, all'art. 2 della convenzione citata che qualifica come *"patrimonio naturale"* le formazioni geologiche aventi *"valore universale eccezionale dal punto di vista della scienza o della conservazione"* e al successivo art. 4 che pone a carico degli Stati aderenti l'obbligo di *"assicurare l'identificazione, la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione alle future generazioni del patrimonio culturale e naturale"*.

Tali generiche previsioni possono implicare, tutt'al più, l'esclusione di interventi che interessino direttamente le formazioni geologiche tutelate, ma non un divieto di attività minerarie esteso all'intero territorio del Geoparco che comprende le formazioni medesime; l'esistenza di un simile divieto non potrebbe essere desunta, in ogni caso, dalle misure regolamentari gestionali del Parco del Beigua che esplicano un'efficacia circoscritta al *"territorio protetto"* comprendente il Parco e le contigue ZSC.

Alla luce dei rilievi di parte ricorrente, non emergono, quindi, ragioni che avrebbero eventualmente imposto di precludere le attività di ricerca mineraria, peraltro caratterizzate da modalità non distruttive, nelle aree poste all'esterno del citato *"territorio protetto"*.

4.7.2) E' infondata anche la censura concernente la violazione dell'art. 7 della l.r. n. 39/2009, poiché il concetto di *"geosito"* (sito di interesse geologico) non è affatto equivalente a quello di geoparco: come si evince dalla documentazione in atti, il Geoparco del Beigua comprende 18 geositi posti anche a notevole distanza tra loro.

Il divieto di danneggiamento dei geositi di cui al citato art. 7, pertanto, non può comportare di per sé un impedimento assoluto alla realizzazione di attività estrattive (e delle ricerche ad esse funzionali) nell'intero territorio del Geoparco, ma solo in corrispondenza dei geositi che vi sono compresi.

4.8) Con il secondo motivo, viene denunciato il mancato esperimento della valutazione di incidenza dell'intervento proposto nella ZSC nonché la violazione delle disposizioni che vietano attività estrattive e sondaggi a scopo minerario in tale ambito.

Inoltre, parte ricorrente denuncia i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione in relazione *"ai rischi per la salute e per l'ambiente che deriverebbero dall'apertura di una miniera estrattiva a cielo aperto nel territorio interessato dal permesso di ricerca"*, tanto più ove si consideri l'accertata presenza di rocce amiantifere.

I primi due profili di doglianza possono essere assorbiti in considerazione dell'effetto pienamente soddisfacente degli interessi dei ricorrenti derivante dall'accoglimento del primo motivo, nella parte in cui ha comportato la diagnosi di illegittimità del permesso per lo svolgimento di ricerche minerarie nella ZSC.

Le residue doglianze sono palesemente infondate in quanto l'Amministrazione procedente, in considerazione dei contenuti della proposta attività di ricerca, ha ragionevolmente escluso che la stessa potesse produrre alcuna incidenza sulle componenti ambientali.

Del resto, non essendo previsti prelievi di campioni né modifiche dello stato dei luoghi, è improprio paventare rischi per la salute e l'ambiente determinati dall'attività di ricerca mineraria.

4.9) Non sussistono i pretesi errori procedurali denunciati con il terzo motivo di ricorso.

4.9.1) Ritenendo di dover acquisire le osservazioni degli enti interessati alla domanda presentata dalla C.E.T., la Regione Liguria ha indetto una conferenza di servizi istruttoria da svolgere in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14, comma 1, e 14 *bis* della legge n. 241 del 1990.

Come rivela chiaramente il tenore letterale dei commi 2 e 7 del citato art. 14 *bis*, la riunione della conferenza di servizi in modalità sincrona costituisce un'eventualità rimessa alla scelta discrezionale dell'amministrazione procedente che,

pertanto, non era tenuta ad applicare tale soluzione nel caso di specie.

4.9.2) Non è ravvisabile, in secondo luogo, l'asserita prevalenza delle determinazioni di dissenso rispetto a quelle di assenso che avrebbe imposto, in tesi, di respingere la domanda o, in ogni caso, di motivare in merito al superamento dei dissensi.

Infatti, a fronte dei tre pareri contrari formulati dalle odierne ricorrenti, si registravano altrettante posizioni di assenso (non condizionato) da parte dell'ARPAL, della Provincia di Savona e della A.S.L. 2.

Contrariamente a quanto ipotizzato nel ricorso, peraltro, nessuna disposizione normativa consente di "pesare" sul piano qualitativo i pareri delle amministrazioni interessate, privilegiando quelli espressi dai soggetti "*più prossimi al territorio*".

4.9.3) In ragione della già rilevata assenza di attività distruttive o comunque capaci di determinare alterazioni dello stato dei luoghi, non vi era necessità di coinvolgere nel procedimento i soggetti istituzionalmente preposti alla tutela del paesaggio né di spendere specifiche valutazioni in ordine ai vincoli gravanti sull'area di ricerca e alla relativa disciplina paesaggistica e urbanistica.

4.10) Infine, con l'ultimo motivo, si denuncia il vizio di illegittimità derivata dall'atto del Ministero dell'ambiente del 6 agosto 2020 che ha disposto l'archiviazione dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla C.E.T. Ad avviso delle ricorrenti, il Ministero avrebbe erroneamente ritenuto che la domanda fosse volta al rinnovo di un permesso preesistente, mentre si trattava di un permesso di ricerca mineraria da rilasciarsi *ex novo*.

Tale censura è infondata in quanto le ragioni del rifiuto di attivazione di una procedura di VIA sono del tutto diverse da quelle indicate dai ricorrenti ed evidenziano chiaramente che le proposte attività di ricerca non possono apportare modifiche, neppure potenziali, all'ambiente naturale o al paesaggio.

4.11) In definitiva, il ricorso n. 340/2021 è fondato e deve essere accolto nella parte in cui contesta l'assenso all'attività di ricerca da svolgersi nella ZSC "Beigua - Monte Dente - Gargassa - Pavaglione"; è infondato laddove contesta l'assenso relativo all'area di 183 ettari esterna a tale ZSC e al Parco naturale regionale del Beigua.

4.12) In assenza della pur minima specificazione e quantificazione del pregiudizio economico eventualmente sofferto, la domanda risarcitoria va dichiarata inammissibile.

5) In ragione della soccombenza reciproca e della novità delle questioni affrontate, le spese dei giudizi riuniti vanno integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, previa riunione, sui ricorsi in epigrafe, così provvede:

A) quanto al ricorso r.g. n. 304/2021, lo accoglie e, per l'effetto, annulla nei limiti indicati in motivazione il provvedimento impugnato;

B) quanto al ricorso r.g. n. 332/2021:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero della transizione ecologica e ne dispone l'estromissione dal giudizio;

- respinge il ricorso;

c) quanto al ricorso r.g. n. 340/2021:

- dichiara inammissibile l'intervento *ad adiuvandum* delle associazioni Legambiente e Agesci Liguria;

- dichiara inammissibile l'intervento *ad adiuvandum* dei Comuni di Albissola Marina, Arenzano, Campo Ligure, Cogoleto, Masone e Rossiglione;

- accoglie il ricorso ai sensi e nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, annulla *in parte qua* il provvedimento impugnato;

- dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni.

Compensa le spese dei giudizi riuniti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)